

2) *La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 168 del 26.6.2004.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

10 novembre 2005

**nel procedimento C-316/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal College van Beroep voor het bedrijfsleven): Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie contro College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (<sup>1</sup>)**

**(Autorizzazione all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e dei biocidi — Direttiva 91/414/CEE — Art. 8 — Direttiva 98/8/CE — Art. 16 — Potere degli Stati membri durante il periodo transitorio)**

(2006/C 10/07)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nel procedimento C-316/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal College van Beroep voor het bedrijfsleven (Paesi Bassi), con decisione 22 luglio 2004, pervenuta in cancelleria il 26 luglio 2004, nella causa tra Stichting Zuid-Hollandse Milieufederatie e College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen, in presenza di: 3M Nederland BV e a., la Corte (Seconda Sezione), composta dal sig. C.W.A. Timmermans, presidente di sezione, dai sigg. J. Makarczyk, R. Schintgen, G. Arestis e J. Klůčka (relatore), giudici; avvocato generale: sig. F. G. Jacobs; cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale, ha pronunciato il 10 novembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) *L'art. 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 16 febbraio 1998, 98/8/CE, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, dev'essere interpretato nel senso che non costituisce un obbligo di «standstill». Tuttavia, gli artt. 10, secondo comma, CE e 249, terzo comma, CE nonché la direttiva 98/8 impongono che, durante il periodo transitorio di cui all'art. 16, n. 1, di tale direttiva, gli Stati membri devono astenersi dall'adottare disposizioni che possano compromettere gravemente la realizzazione dello scopo prescritto dalla direttiva stessa.*

2) *L'art. 8, n. 2, della direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/414/CEE, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, dev'essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato*

*membro autorizzi che vengano introdotti sul mercato nel suo territorio prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non figuranti nell'allegato I della detta direttiva e che già si trovavano in commercio due anni dopo la notifica di quest'ultima, esso non deve tenere conto di quanto disposto negli artt. 4 o 8, n. 3, della medesima direttiva.*

3) *L'art. 16, n. 1, della direttiva 98/8 ha lo stesso significato dell'art. 8, n. 2, della direttiva 91/414.*

4) *Spetta al giudice del rinvio giudicare se la valutazione prevista all'art. 25 quinquies, n. 2, della legge sui pesticidi (Bestrijdingsmiddelenwet) del 1962 corrisponda a tutte le caratteristiche del riesame ai sensi dell'art. 8, n. 3, della direttiva 91/414.*

5) *L'art. 8, n. 3, della direttiva 91/414 dev'essere interpretato nel senso che comprende solo disposizioni aventi ad oggetto la produzione di dati preliminari a un riesame.*

6) *Non è necessario risolvere la prima questione.*

(<sup>1</sup>) GU C 239 del 25.9.2004.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

10 novembre 2005

**nella causa C-385/04, Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (<sup>1</sup>)**

**(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/16/CE — Reti transeuropee — Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale — Mancato recepimento entro il termine previsto)**

(2006/C 10/08)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa C-385/04, **Commissione delle Comunità europee** (agenti: sig. W. Wils) contro **Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord** (agente: sig.ra C. White), avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Schiemann, presidente di sezione, e dai sigg. K. Lenaerts ed E. Levits (relatore), giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 10 novembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore: